

OGGETTO: NOTA DI INDIRIZZO RELATIVA ALLE MODIFICHE APPORTATE ALL'ART. 139 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI

Egregio Dottore, Gent.ma Dott.ssa

Nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24/03 u.s. è stata pubblicata la Legge 24 marzo 2012 n. 27 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività).

La legge è in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U. e, quindi, dal 25 marzo 2012.

Tra le novità introdotte in sede di conversione, grande rilievo riveste, per il settore assicurativo, la modifica della disciplina del "Danno biologico per lesioni di lieve entità", di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private.

Al riguardo, la legge statuisce quanto segue:

*< Al comma 2 dell'articolo 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: **"In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente"**.*

*Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' risarcito solo a seguito di **riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione.** >*

Sulla base della predetta formulazione, secondo rigore lessicale, il risarcimento del danno sarebbe previsto solo per quelle lesioni che siano visivamente o strumentalmente accertabili.

Un'applicazione rigorosa del dispositivo comporta pertanto che siano prive di effetti risarcitori tutte le conseguenze di lesioni non strumentalmente accertate.

Si premette che il provvedimento normativo non esclude la completa risarcibilità di qualsiasi forma di danno anche minimale: è solo il danno biologico permanente che subisce le più rilevanti variazioni (sia sul piano accertativo che della stima valutativa nel suo complesso).

Rimane di contro invariata la necessità del corretto riconoscimento dell'inabilità temporanea (frazionata secondo i noti criteri di progressiva riduzione) e delle spese mediche rispetto alle quali vi è, ora più che mai, la necessità da parte del medico fiduciario di un corretto giudizio valutativo di congruenza e congruità.

A tal riguardo, si richiama l'attenzione dei medici a verificare, dandone atto, che le spese mediche da ammettersi al rimborso (segnatamente per accertamenti clinici, strumentali ed altro) siano correttamente prescritte per finalità cliniche, eseguite da personale qualificato per poterle erogare ed in strutture preposte all'erogazioni, eseguite nel periodo di temporanea riconosciuto e conformi alle regolarità fiscali.

Pur trattandosi di una fase rapidamente evolutiva, al fine di sostenere una virtuosa applicazione

della norma, si richiede ai medici fiduciari, nel rilasciare l'elaborato peritale al liquidatore trattante, la massima puntualità e accuratezza rispetto alle seguenti variabili:

- descrizione delle soggettività lamentate dal danneggiato
- precisazione nosografica dell'epicrisi valutativa medicolegale che ne permetta una immediata valutazione di congruenza rispetto al dettato codicistico
- elencazione dei rilievi e delle indagini strumentali comprovanti la lesione e la menomazione
- valutazione critica circa l'attendibilità e la congruenza clinica delle indagini strumentali prodotte dal danneggiato
- il medico provvederà ad esprimere direttamente la valutazione conclusiva sulla base dei soli elementi prodotti ed in piena aderenza al dettato codicistico recentemente modificato.

Si richiama infine la necessità che ogni elaborato riporti in chiusura una chiara "diagnosi medico-legale", che qualifichi come tali gli esiti unicamente soggettivi o, al contrario, indichi che i postumi riconosciuti soddisfano il requisito di legge dell'accertamento clinico strumentale obiettivo.

A tal riguardo ci si riserva di far seguito alla presente con ulteriori comunicazioni, raccomandazioni e linee operative che permettano la massima rispondenza del percorso liquidativo alle recenti disposizioni di Legge.

Gestione Fiduciari
Milano, 26 marzo 2012

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

Pursuant to Legislative Decree No. 196/2003, you are hereby informed that this message contains confidential information intended only for the use of the addressee. If you are not the addressee, and have received this message by mistake, please delete it and immediately notify us. You may not copy or disseminate this message to anyone. Thank you.